



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI NAPOLI

GIURISPRUDENZA UNA SENTENZA AL MESE

A cura del Dott. Edmondo Duraccio con il gradito contributo del Centro Studi ANCL “O. Baroncelli” della U.P. di Napoli e del Dott. Francesco Duraccio.

N.02 /Febbraio 2012()*

DANNO DA DEMANSIONAMENTO. SUSSISTE. RISARCIMENTO. PROVA DEL DANNO. NON NECESSITA. RICORSO AI FINI DELLA PROVA A PRESUNZIONI FONDATE SU DATI DI COMUNE ESPERIENZA QUALI LA DURATA E L'AMPIEZZA DELLA DIFFERENZIAZIONE TRA LE DUE MANSIONI. SUSSISTE.

(Cassazione - Sezione Lavoro- n. 2257 del 16 Febbraio 2012)

Ecco una pronuncia molto interessante della Suprema Corte di Cassazione in materia di “**onere della prova**” per giustificare, in primis, il diritto al risarcimento del danno derivante da “demansionamento” e, dall'altro, anche la sua quantificazione.

In altri termini, acclarato anche in via giudiziale l'esistenza di un “demansionamento” (id: violazione dell'art. 2103 c.c.), ci si è chiesto se il demansionato debba *anche provare il danno subito dall'adibizione a mansioni inferiori (id: demansionamento) o se lo stesso possa ritenersi, comunque, sussistente in via presuntiva alla luce di elementi e dati di comune esperienza quali, ad esempio, la durata del demansionamento ed il grande divario qualitativo tra le due mansioni, quelle originarie e quelle successivamente assegnate.*

Sul concetto di demansionamento e sulla portata precettiva importantissima dell'art. 2103 c.c. (“Ogni patto contrario è nullo”) ci siamo soffermati, da ultimo, nel n. 1/2012 della presente rubrica allorquando abbiamo commentato, proprio in tema di demansionamento, la sentenza della Cassazione n. 250 del 12 Gennaio 2012.

L'odierno commento, come già precisato, consiste, invece, nel “provare o meno” le conseguenze del demansionamento vale a dire il danno!!

Ecco il fatto storico.

Lo scenario è quello di un supermercato. Il **Responsabile di un Reparto** (id: Macelleria) viene destinato, dal Giugno 2003, a svolgere mansioni di semplice **commesso**. Inevitabile il ricorso al Tribunale, quale Giudice Unico del Lavoro, con richiesta di “reintegrazione nelle precedenti mansioni” e “risarcimento del danno da dequalificazione”.

Il Giudice di prime cure, con sentenza del Dicembre 2007, riconosce il demansionamento, impone all'azienda la reintegrazione del lavoratore nelle mansioni originarie o al più in altre equivalenti e, ai fini del danno correlato, condanna la convenuta al pagamento di € 250,00 per ogni mensilità dal Giugno 2003 fino al reintegro.

L'Azienda ricorre in appello. La Corte di Appello conferma l'avvenuto demansionamento non ritenendo, così come affermato dall'azienda datrice di lavoro, che le nuove mansioni di Commesso siano equivalenti, ex art. 2103 c.c., a quelle di Capo Reparto. **Rigetia, invece, il riconoscimento del risarcimento del danno in quanto semplicemente asseriti ed imprecisati. Ergo, non provati!!**

Da qui il ricorso in Cassazione del lavoratore eccependo che, pur di fronte al riconoscimento del demansionamento validamente sorretto da dati inequivocabili quali **la durata e la differenza sostanziale tra le due mansioni ed il diverso bagaglio professionale occorrente per il loro svolgimento, non si sia, invece, dato luogo al riconoscimento del danno subito.**

Gli Ermellini, con pronuncia N. **2257 del 16 Febbraio 2012**, hanno accolto il ricorso alla luce di precedenti "principi" in subiecta materia enunciati dalla stessa Corte di Cassazione (cfr. **6572/2006, 26972/2008, 29832/2008, 19785/2010**).

Hanno rilevato, infatti, l'incongruenza della decisione della Corte Distrettuale che "*pur avendo rilevato il carattere illecito del demansionamento ed accertato, con ampia motivazione in fatto, che il lavoratore avesse subito una perdita rilevante sia sul piano dell'autonomia e rilevanza delle proprie incombenze, sia del potere di coordinamento ossia dei tratti qualificanti che caratterizzano la professionalità del lavoratore di secondo livello*" ha, poi, respinto la domanda risarcitoria **omettendo di considerare che gli elementi, di fatto, emersi (id: prolungata e sistematica adibizione a mansioni nettamente inferiori, sostanziale differenza qualitativa tra le due mansioni, ambiente di lavoro, vita di relazione) ben potevano essere valutati ai fini della prova presuntiva del danno alla dignità e professionalità del lavoratore.**

Ergo, la Corte Distrettuale, disattendendo i precedenti "principi" in materia sanciti dalla Corte di Cassazione, **non aveva considerato che il danno da demansionamento può ritenersi provato mediante presunzioni fondate su dati di comune esperienza senza onerare il ricorrente di una specifica prova.**

Raccomandiamo, vivamente, ai colleghi la possibilità di discutere le sentenze di Cassazione, di cui alla presente rubrica, con i propri praticanti.

Buon Approfondimento

*Il Presidente
Edmondo Duraccio*

**(*) Riproduzione e pubblicazione, anche parziale, vietata.
Riservata agli iscritti all'Albo di Napoli.
Diritti appartenenti agli autori.**